

Accordo dell'Aia
per il deposito internazionale
dei disegni e modelli industriali

del 6 novembre 1925

- I. Atto di Londra 1934
- II. Atto dell'Aia 1960
- III. Atto aggiuntivo di Monaco 1961
- IV. Atto complementare di Stoccolma 1967

Uffici internazionali riuniti
per la protezione della proprietà intellettuale (BIRPI)
GINEVRA 1968

**Accordo dell'Aia
per il deposito internazionale
dei disegni e modelli industriali**

del 6 novembre 1925

- I. Atto di Londra 1934**
- II. Atto dell'Aia 1960**
- III. Atto aggiuntivo di Monaco 1961**
- IV. Atto complementare di Stoccolma 1967**

**Uffici internazionali riuniti
per la protezione della proprietà intellettuale (BIRPI)
GINEVRA 1968**

I

Atto di Londra del 2 giugno 1934 ¹

Articolo 1

I cittadini di ciascuno dei paesi contraenti, nonché tutte le persone che avranno soddisfatto nel territorio dell'Unione ristretta alle condizioni stabilite dall'articolo 3 della Convenzione generale, potranno assicurarsi in tutti gli altri paesi contraenti la protezione dei loro disegni o modelli industriali per mezzo di un deposito internazionale da farsi all'Ufficio internazionale per la protezione della proprietà industriale a Berna.

Articolo 2

1) Il deposito internazionale comprenderà i disegni o modelli sia sotto forma del prodotto industriale al quale essi sono destinati, sia sotto quella di un disegno, di una fotografia o di qualsiasi rappresentazione grafica sufficiente del detto disegno o modello.

2) Gli oggetti saranno accompagnati da una domanda di deposito internazionale in doppio esemplare, contenente in lingua francese le indicazioni che saranno specificate nel Regolamento d'esecuzione.

Articolo 3

1) L'Ufficio internazionale di Berna non appena avrà ricevuto la domanda di procedere a un deposito internazionale, iscriverà questa domanda in un registro speciale e la pubblicherà rimettendo gratuitamente a ciascuna Amministrazione il numero d'esemplari richiesti del giornale periodico in cui pubblicherà le iscrizioni.

2) I depositi saranno conservati negli archivi dell'Ufficio internazionale.

¹ La presente traduzione italiana è quella pubblicata nella Collezione sistematica svizzera delle leggi e ordinanze, volume 11.

Articolo 4

1) Chi fa il deposito internazionale di un disegno o modello industriale è considerato fino a prova contraria come proprietario dell'opera.

2) Il deposito ha semplicemente carattere dichiarativo. Come deposito, esso produrrà nei paesi contraenti gli stessi effetti come se ivi i disegni o modelli fossero stati direttamente depositati alla data del deposito internazionale, col beneficio tuttavia delle disposizioni stabilite dal presente Accordo.

3) La pubblicità menzionata nell'articolo precedente sarà considerata in tutti i paesi contraenti come sufficiente e non ne potrà essere richiesta altra da parte del depositante, con riserva delle formalità da adempirsi per l'esercizio del diritto, in conformità della legge interna.

4) Il diritto di priorità stabilito dall'articolo 4 della Convenzione generale sarà garantito ad ogni disegno o modello di cui sia stato fatto il deposito internazionale, senza l'obbligo di alcuna delle formalità previste dallo stesso articolo citato.

Articolo 5

I paesi contraenti convengono di non esigere che i disegni o i modelli di cui sia stato fatto il deposito internazionale rechino un'indicazione obbligatoria. Essi non saranno colpiti da decadenza per non essere stati attuati, né per introduzione di oggetti conformi a quelli protetti.

Articolo 6

1) Il deposito internazionale può comprendere, sia un solo disegno o modello, sia molti di essi, e il numero di essi va indicato nella domanda.

2) Il deposito può essere fatto sia in plico aperto sia in plico sigillato. Saranno accettati come mezzi di deposito in plico sigillato le buste doppie perforate con un numero di controllo (sistema Soleau) o qualsiasi altro sistema che valga ad assicurare l'identificazione.

3) Le dimensioni massime dei plichi o pacchetti suscettibili di deposito saranno determinate dal Regolamento d'esecuzione.

Articolo 7

La durata della protezione internazionale è di 15 anni a contare dal deposito all'Ufficio internazionale di Berna; questo termine è diviso in due periodi, cioè un periodo di 5 anni e un periodo di 10 anni.

Articolo 8

Durante il primo periodo di protezione, i depositi sono ammessi, sia in plico aperto, sia in plico sigillato; durante il secondo periodo non sono ammessi che aperti.

Articolo 9

Durante il primo periodo di protezione i depositi in plico sigillato potranno essere aperti su domanda del depositante o di un tribunale competente; spirato il primo periodo, essi, su domanda di proroga, saranno aperti pel passaggio al secondo periodo.

Articolo 10

Durante i primi sei mesi del quinto anno del primo periodo l'Ufficio internazionale darà avviso ufficioso della scadenza al depositante del disegno o modello.

Articolo 11

Allorché il depositante desidererà ottenere il prolungamento della protezione all'atto del trapasso al secondo periodo, dovrà presentare all'Ufficio internazionale, avanti che spiri il termine, al più tardi, una domanda di proroga.

L'Ufficio aprirà il plico, se esso è sigillato, e lo pubblicherà nel suo giornale e notificherà a tutte le amministrazioni la proroga concessa rimettendo loro il numero di copie richieste di detto giornale.

Articolo 12

I disegni e modelli contenuti nei depositi non prorogati, nonché quelli per cui è cessata la protezione, saranno restituiti ai loro proprietari, a loro spese, se ne fanno domanda. Se non è chiesta la restituzione, scorsi che siano due anni, saranno distrutti.

Articolo 13

I depositanti potranno rinunciare al deposito in qualsiasi epoca, sia totalmente, sia parzialmente per mezzo di una dichiarazione da presentarsi all'Ufficio internazionale; esso darà alla rinuncia la pubblicità prevista all'articolo 3.

La rinuncia al deposito comprende anche la restituzione dello stesso a spese del depositante.

Articolo 14

Allorché un tribunale od altra autorità competente ordini che sia comunicato un disegno o modello segreto, l'Ufficio internazionale, regolarmente richiestone, aprirà il plico depositato, ne toglierà il disegno o modello richiesto e lo trasmetterà all'autorità richiedente. Quando se ne faccia domanda, la stessa comunicazione avrà luogo per un disegno o modello

aperto. L'oggetto così consegnato dovrà essere restituito nel più breve termine possibile e rimesso nel plico sigillato o nella busta. Queste operazioni potranno essere soggette ad una tassa che sarà fissata dal Regolamento d'esecuzione.

Articolo 15

Le tasse per il deposito internazionale ed il suo prolungamento, che dovranno essere pagate prima che si faccia l'iscrizione del deposito o del prolungamento, sono fissate come segue:

1. per un solo disegno o modello e per il primo periodo di 5 anni: 5 franchi;
2. per un solo disegno o modello, allo spirare del primo periodo e per la durata del secondo periodo di 10 anni: 10 franchi;
3. per un deposito multiplo e per il primo periodo di 5 anni: 10 franchi;
4. per un deposito multiplo, allo spirare del primo periodo e per la durata del secondo periodo di 10 anni: 50 franchi.

Articolo 16

Il prodotto annuo netto delle tasse sarà ripartito, per cura dell'Ufficio internazionale, conformemente alle modalità previste dall'articolo 8 del Regolamento, tra i paesi contraenti, dopo fatta la deduzione delle spese comuni necessarie per l'esecuzione del presente Accordo.

Articolo 17

1) L'Ufficio internazionale iscriverà nei suoi registri tutti i cambiamenti riguardanti la proprietà di disegni o modelli di cui avrà ricevuto notificazione da parte degli interessati; esso li pubblicherà nel suo giornale e li comunicherà a tutte le Amministrazioni rimettendo loro il numero richiesto di copie di detto giornale.

2) Queste operazioni possono essere soggette ad una tassa che sarà fissata dal Regolamento d'esecuzione.

3) Il titolare di un deposito internazionale può trasferirne la proprietà per una determinata parte dei disegni o dei modelli compresi in un deposito multiplo o soltanto per uno o parecchi paesi contraenti; in tal caso, se si tratta di deposito fatto sotto piego suggellato, l'Ufficio internazionale dovrà procedere, prima dell'iscrizione del trasferimento nei suoi registri, all'apertura del deposito.

Articolo 18

1) L'Ufficio internazionale rilascerà a qualsiasi persona che ne faccia domanda, contro il pagamento di una tassa da fissarsi nel Regolamento, una copia delle menzioni iscritte nel registro circa un determinato disegno o modello.

2) Se il modello o il disegno si presta, la copia potrà essere accompagnata da uno degli esemplari o da una delle riproduzioni del disegno o modello che avranno potuto esser forniti all'Ufficio internazionale, e che esso certificherà conformi all'oggetto depositato in deposito aperto. Se l'Ufficio non è in possesso di uno degli esemplari o di una delle riproduzioni menzionate, li farà allestire su domanda degli interessati e a loro spese.

Articolo 19

Gli archivi dell'Ufficio internazionale sono accessibili, per quanto contengano dei depositi aperti, al pubblico. Chiunque ne può prendere conoscenza, in presenza di un funzionario, od ottenere dall'Ufficio informazioni scritte sul contenuto del registro, e ciò contro pagamento delle tasse da fissarsi nel Regolamento.

Articolo 20

Le norme particolari per l'applicazione del presente Accordo saranno determinate da un regolamento le cui prescrizioni potranno, in qualsiasi tempo, essere modificate di comune accordo dalle amministrazioni dei paesi contraenti.

Articolo 21

Le disposizioni del presente Accordo non concernono che il minimo della protezione; esse non impediscono di rivendicare l'applicazione delle prescrizioni più larghe previste dalla legislazione interna di un paese contraente; esse lasciano parimente che continui ad essere ammessa l'applicazione delle disposizioni della Convenzione di Berna riveduta del 1928 sulla protezione delle opere artistiche e delle opere d'arte applicata all'industria.

Articolo 22

1) I paesi membri dell'Unione che non hanno preso parte al presente Accordo saranno ammessi ad aderirvi quando ne facciano domanda nella forma prescritta dagli articoli 16 e 16 *bis* della Convenzione generale.

2) La notificazione d'adesione garantirà, per se stessa, sul territorio del paese aderente, il beneficio delle disposizioni che precedono ai disegni e modelli industriali che, al momento dell'adesione, erano al beneficio del deposito internazionale.

3) Tuttavia, ciascun paese, aderendo al presente Accordo, potrà dichiarare che l'applicazione di questo Atto sarà limitata ai disegni ed ai modelli che saranno depositati dal giorno in cui tale adesione diverrà effettiva.

4) In caso di denuncia del presente Accordo, fa stato l'articolo 17 *bis* della Convenzione generale. I disegni ed i modelli internazionali depositati

fino al giorno in cui la denuncia diventa effettiva continueranno, per la durata della protezione internazionale, a godere, nel paese che ha denunciato l'Accordo come pure negli altri paesi dell'Unione limitata, della stessa protezione come se fossero stati direttamente depositati.

Articolo 23

1) Il presente Accordo sarà ratificato e le ratificazioni saranno depositate a Londra entro il 1° luglio 1938 al più tardi.

2) Esso entrerà in vigore, tra i paesi che l'avranno ratificato, un mese dopo questa data e avrà la stessa forza e durata della Convenzione generale.

3) Questo Atto sostituirà, nei rapporti tra i paesi che l'avranno ratificato, l'Accordo dell'Aja del 1925. Tuttavia, questo resterà in vigore nei rapporti coi paesi che non avranno ratificato il presente Atto.

II

Atto dell'Aia del 28 novembre 1960¹

Articolo 1

1) Gli Stati contraenti sono costituiti in Unione particolare per il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali.

2) Solo gli Stati membri dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale possono far parte del presente Accordo.

Articolo 2

Ai sensi del presente Accordo, si deve intendere per:

Accordo del 1925, l'Accordo dell'Aja per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali del 6 novembre 1925;

Accordo del 1934, l'Accordo dell'Aja per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934;

Il presente Accordo, l'Accordo dell'Aja per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, quale risulta dal presente Atto;

Il Regolamento, il Regolamento di esecuzione del presente Accordo;

Ufficio Internazionale, l'Ufficio internazionale per la protezione della proprietà industriale;

Deposito internazionale, un deposito effettuato presso l'Ufficio internazionale;

Deposito nazionale, un deposito effettuato presso l'Amministrazione nazionale di uno Stato contraente;

Deposito multiplo, un deposito che comprende più disegni o modelli;

¹ Avvertenza: questo atto non è ancora entrato in vigore. La sua traduzione italiana è stata allestita congiuntamente dalle competenti Amministrazioni d'Italia e di Svizzera, d'intesa con i BIRPI.

Stato d'origine di un deposito internazionale, lo Stato contraente dove il depositante ha effettivamente uno stabilimento industriale o commerciale reale o, se il depositante ha tali stabilimenti in più Stati contraenti, quello degli Stati contraenti che egli ha indicato nella sua domanda; se non ha un tale stabilimento in uno Stato contraente, lo Stato contraente dove ha il suo domicilio; se non ha il suo domicilio in uno Stato contraente, lo Stato contraente di cui ha la cittadinanza;

Stato che procede all'esame della novità, uno Stato in cui la legislazione prevede un sistema che implica una ricerca e un esame preventivo d'ufficio, effettuati dalla sua Amministrazione nazionale e avente per oggetto la novità di tutti i disegni o modelli depositati.

Articolo 3

I cittadini degli Stati contraenti o le persone che, pur non avendo la cittadinanza di uno di questi Stati, sono domiciliati o hanno effettivamente uno stabilimento industriale o commerciale reale sul territorio di uno dei detti Stati, possono depositare disegni o modelli presso l'Ufficio internazionale.

Articolo 4

1) Il deposito internazionale può essere effettuato all'Ufficio internazionale:

1. direttamente, o
2. per mezzo dell'Amministrazione nazionale di uno Stato contraente se la legislazione di questo Stato lo permette.

2) La legislazione nazionale di ciascuno Stato contraente può esigere che ogni deposito internazionale, per il quale questo Stato è ritenuto Stato d'origine, sia presentato per mezzo della sua Amministrazione nazionale. L'inosservanza di una tale prescrizione non invalida gli effetti del deposito internazionale negli altri Stati contraenti.

Articolo 5

1) Il deposito internazionale richiede una domanda, una o più fotografie — o qualsiasi altra rappresentazione grafica — del disegno o modello e il pagamento delle tasse previste dal Regolamento.

2) La domanda contiene:

1. la lista degli Stati contraenti nei quali il depositante domanda che il deposito internazionale produca i suoi effetti;

2. l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti ai quali il disegno o modello è destinato a essere incorporato;
3. se il depositante desidera rivendicare la priorità citata all'articolo 9, l'indicazione della data e del numero del deposito che dà origine al diritto di priorità;
4. tutte le altre informazioni previste dal Regolamento.

3) *a.* La domanda può inoltre contenere:

1. una breve descrizione degli elementi caratteristici del disegno o modello;
2. una dichiarazione che indica il nome del vero creatore del disegno o modello;
3. una richiesta di aggiornamento della pubblicazione prevista dall'articolo 6, comma 4).

b. Inoltre possono essere uniti alla domanda esemplari o bozzetti dell'oggetto al quale è incorporato il disegno o modello.

4) Un deposito multiplo può comprendere più disegni o modelli destinati a essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale di disegni o modelli, prevista dall'articolo 21, comma 2, numero 4.

Articolo 6

1) L'Ufficio internazionale tiene il Registro internazionale dei disegni o modelli e procede alla registrazione dei depositi internazionali.

2) Il deposito internazionale è considerato come effettuato alla data alla quale l'Ufficio internazionale ha ricevuto la domanda nella debita forma, le tasse da pagarsi con la domanda e la o le fotografie — o tutte le altre rappresentazioni grafiche — del disegno o modello oppure, se esse non sono state ricevute contemporaneamente, alla data alla quale l'ultima di queste formalità è stata adempiuta. La registrazione porta la stessa data.

3) *a.* Per ciascun deposito internazionale l'Ufficio internazionale pubblica in un bollettino periodico:

1. le riproduzioni in bianco e nero o, a richiesta del depositante, le riproduzioni a colori, le fotografie, o tutte le altre rappresentazioni grafiche depositate;
2. la data del deposito internazionale;
3. le informazioni previste dal Regolamento.

b. L'Ufficio internazionale deve inviare, nel più breve termine, il bollettino periodico alle Amministrazioni nazionali.

4) *a.* La pubblicazione prevista dal comma 3), lettera *a* è, a domanda del depositante, aggiornata per il periodo richiesto dallo stesso. Questo periodo non può superare il termine di 12 mesi decorrente dalla data del deposito internazionale. Tuttavia, se una priorità è rivendicata, il termine iniziale di questo periodo è la data della priorità.

b. Durante il periodo previsto dalla lettera *a* suddetta il depositante può, in qualsiasi momento, domandare la pubblicazione immediata o ritirare il suo deposito. Il ritiro del deposito può essere limitato a uno o più Stati contraenti e, in caso di deposito multiplo, a una parte dei disegni o modelli compresi in detto deposito.

c. Se il depositante non paga nei termini prescritti le tasse esigibili prima della scadenza del periodo previsto alla lettera *a* di cui sopra, l'Ufficio internazionale procede alla cancellazione del deposito e non esegue la pubblicazione prevista dal comma 3), lettera *a*.

d. Fino alla scadenza del periodo previsto dalla lettera *a* di cui sopra, l'Ufficio internazionale mantiene segreta la registrazione, accompagnata da una richiesta di pubblicazione rinviata, e il pubblico non può prendere conoscenza di alcun documento od oggetto relativo al detto deposito. Queste disposizioni si applicano senza limite di durata, purché il depositante abbia ritirato il suo deposito prima della scadenza di detto periodo.

5) A eccezione dei casi previsti dal comma 4) il pubblico può prendere conoscenza del Registro come pure di tutti i documenti e oggetti depositati nell'Ufficio internazionale.

Articolo 7

1) *a.* Ogni deposito presso l'Ufficio internazionale ha, in ciascuno degli Stati contraenti indicati dal depositante nella sua domanda, effetti identici a quelli che avrebbero avuto se fossero adempiute dal depositante tutte le formalità previste dalla legge nazionale per ottenere la protezione e se tutti gli atti amministrativi, previsti a tal fine, fossero stati compiuti dall'Amministrazione di tale Stato.

b. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 11, la protezione dei disegni o modelli, oggetto di un deposito registrato nell'Ufficio internazionale, è regolata, in ciascuno degli Stati contraenti, dalle disposizioni nazionali, applicate in detti Stati ai disegni o modelli la cui protezione è rivendicata per mezzo di un deposito nazionale e per i quali tutte le formalità sono state adempiute e tutti gli atti amministrativi sono stati compiuti.

2) Il deposito internazionale non produce effetti nello Stato d'origine se la legislazione di tale Stato così stabilisce.

Articolo 8

1) Nonostante le disposizioni dell'articolo 7, l'Amministrazione nazionale di uno Stato contraente la cui legislazione nazionale prevede il rifiuto della protezione, a seguito di un esame amministrativo d'ufficio o a seguito dell'opposizione di un terzo, deve, in caso di rifiuto, far conoscere, nel termine di sei mesi, all'Ufficio internazionale che il disegno o modello non risponde alle esigenze imposte da questa legislazione oltre le formalità e gli atti amministrativi previsti dall'articolo 7, comma 1). Se il rifiuto non è notificato nel termine di sei mesi, il deposito internazionale produce i suoi effetti, in detto Stato, a decorrere dalla data di questo deposito. Tuttavia, in ogni Stato contraente, che proceda a un esame della novità, se non è stato notificato un rifiuto entro il termine di sei mesi, il deposito internazionale, pur conservando la sua priorità, produce i suoi effetti a decorrere dalla scadenza di tale termine, a meno che la legislazione nazionale non preveda una data anteriore per i depositi effettuati presso la sua Amministrazione nazionale.

2) Il termine di sei mesi, previsto dal comma 1), si deve calcolare a decorrere dalla data nella quale l'Amministrazione nazionale ha ricevuto il numero del bollettino periodico in cui è pubblicata la registrazione del deposito internazionale. L'Amministrazione nazionale deve dare conoscenza di tale data a qualsiasi terzo che la domandi.

3) Il depositante ha gli stessi mezzi di ricorso contro la decisione di rifiuto dell'Amministrazione nazionale, prevista dal comma 1), che se egli avesse depositato il suo disegno o modello presso questa Amministrazione; in ogni caso, la decisione di rifiuto deve poter essere oggetto di un riesame o di un ricorso. La notifica della decisione deve indicare:

1. le ragioni per le quali è stato deciso che il disegno o modello non risponde alle esigenze della legge nazionale;
2. la data prevista al comma 2);
3. il termine concesso per domandare un riesame o presentare un ricorso;
4. l'Autorità alla quale questa domanda o questo ricorso possono essere diretti.

4) a. L'Amministrazione nazionale di uno Stato contraente la cui legislazione nazionale contiene disposizioni della natura di quelle previste dal comma 1) che richiedono una dichiarazione indicante il nome del vero creatore del disegno o modello o una descrizione del detto disegno o modello, può esigere dal depositante, assegnandogli un termine di 60 giorni almeno, che fornisca, nella lingua nella quale la domanda depositata all'Ufficio internazionale è stata redatta:

1. una dichiarazione che indichi il vero creatore del disegno o modello;
2. una breve descrizione che sottolinei gli elementi caratteristici essenziali

del disegno o modello, come appaiono nelle fotografie o in altre rappresentazioni grafiche.

b. Nessuna tassa è prelevata da un'Amministrazione nazionale per il rilascio di una tale dichiarazione o di una tale descrizione né per la loro eventuale pubblicazione a cura di questa Amministrazione nazionale.

5) *a.* Ciascuno degli Stati contraenti, la cui legislazione nazionale contiene disposizioni della natura di quelle previste dal comma 1), deve informarne l'Ufficio internazionale.

b. Se la legislazione di uno Stato contraente prevede più sistemi di protezione di disegni o modelli, e se uno di questi sistemi implica un esame della novità, le disposizioni del presente Accordo, relativo agli Stati che praticano un tale esame non s'applicano che per quanto riguarda tale sistema.

Articolo 9

Se il deposito internazionale del disegno o modello è effettuato, nei sei mesi successivi al primo deposito dello stesso disegno o modello, in uno degli Stati membri dell'Unione internazionale per la protezione della Proprietà Industriale e se la priorità è rivendicata, per il deposito internazionale, la data di priorità è quella di questo primo deposito.

Articolo 10

1) Il deposito internazionale può essere rinnovato ogni 5 anni anche solo pagando, entro l'ultimo anno di ciascun quinquennio, tasse di rinnovo fissate dal Regolamento.

2) Mediante il versamento di una soprattassa, fissata dal Regolamento, un termine di grazia di 6 mesi è concesso per i rinnovi del deposito internazionale.

3) Al momento del pagamento delle tasse di rinnovo devono essere indicati il numero del deposito internazionale e, se il rinnovo non deve essere effettuato per tutti gli Stati contraenti dove il deposito sta per scadere, quelli di questi Stati dove il rinnovo deve essere effettuato.

4) Il rinnovo può essere limitato a una parte solamente dei disegni o modelli compresi in un deposito multiplo.

5) L'Ufficio internazionale registra e pubblica i rinnovi.

Articolo 11

1) *a.* La durata della protezione, accordata da uno Stato contraente ai disegni o modelli oggetto di un deposito internazionale, non può essere inferiore a:

1. 10 anni a decorrere dalla data del deposito internazionale se questo deposito è stato oggetto di un rinnovo;
2. 5 anni a decorrere dalla data del deposito internazionale in caso di mancato rinnovo.

b. Tuttavia, se, in virtù delle disposizioni della legislazione nazionale di uno Stato contraente che procede a un esame della novità, la protezione ha inizio a una data successiva a quella del deposito internazionale, le durate minime previste dalla lettera *a* sono calcolate a decorrere dal momento iniziale della protezione in detto Stato. Il fatto che il deposito internazionale non sia rinnovato, o non sia rinnovato una sola volta, non ha alcun effetto sulla durata minima della protezione così definita.

2) Se la legislazione di uno Stato contraente prevede per i disegni o modelli, oggetto di un deposito nazionale, una protezione la cui durata, con o senza rinnovo, sia superiore a 10 anni, una protezione di uguale durata è accordata in questo Stato sulla base del deposito internazionale e dei suoi rinnovi ai disegni o modelli oggetto di un deposito internazionale.

3) Ogni Stato contraente può, nella sua legislazione nazionale, limitare la durata della protezione dei disegni o modelli, oggetto di un deposito internazionale, alle durate previste dal comma 1.

4) Con riserva delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *b*, la protezione termina negli Stati contraenti alla data della scadenza del deposito internazionale, a meno che la legislazione nazionale di questi Stati non disponga che la protezione continui dopo la data della scadenza del deposito internazionale.

Articolo 12

1) L'Ufficio internazionale deve registrare e pubblicare qualsiasi mutamento riguardante la proprietà di un disegno o modello oggetto di un deposito internazionale in vigore. Il trasferimento di proprietà può essere limitato ai diritti derivanti dal deposito internazionale in uno o più Stati contraenti solamente e, nel caso di deposito multiplo, a una parte solamente dei disegni o modelli compresi in detto deposito.

2) La registrazione di cui al comma 1) produce gli stessi effetti che se essa fosse stata effettuata dalle Amministrazioni nazionali degli Stati contraenti.

Articolo 13

1) Il titolare di un deposito internazionale può, per mezzo di una dichiarazione diretta all'Ufficio internazionale, rinunciare ai suoi diritti per tutti gli Stati contraenti o per un certo numero di essi e, in caso di deposito multiplo, per una parte dei disegni o modelli compresi in detto deposito.

2) L'Ufficio internazionale registra la dichiarazione e la pubblica.

Articolo 14

1) Uno Stato contraente non può richiedere, per riconoscere il diritto, che un segno o una menzione del deposito del disegno o modello sia apposto sull'oggetto nel quale è incorporato questo disegno o modello.

2) Se la legislazione nazionale di uno Stato contraente prevede l'apposizione di una menzione di riserva, a qualsiasi altro fine, lo stesso Stato dovrà considerare questa richiesta soddisfatta se tutti gli oggetti presentati al pubblico, con l'autorizzazione del titolare del diritto sul disegno o modello, o se le etichette, di cui sono forniti questi oggetti, portano la menzione di riserva internazionale.

3) Deve essere considerata come menzione di riserva il simbolo D (lettera maiuscola D in un cerchio) accompagnata:

1. sia dall'indicazione dell'anno del deposito internazionale e del nome o dell'abbreviazione abituale del nome del depositante,
2. sia dal numero del deposito internazionale.

4) La sola apposizione della menzione di riserva internazionale sugli oggetti o sull'etichetta non può in alcun modo essere interpretata come rinuncia implicita alla protezione a titolo di diritto di autore o a tutto altro titolo, quando, in assenza di una tale menzione, questa protezione può essere ottenuta.

Articolo 15

1) Le tasse previste dal Regolamento comprendono:

1. le tasse per l'Ufficio internazionale;
2. alcune tasse per gli Stati contraenti designati dal depositante, e precisamente:
 - a. una tassa per ciascuno degli Stati contraenti;
 - b. una tassa per ciascuno degli Stati contraenti che procede a un esame della novità e richiede il pagamento di una tassa per procedere al detto esame.

2) Per uno stesso deposito le tasse, pagate da uno Stato contraente in virtù delle disposizioni del comma 1), n. 2, lettera a, sono detratte dal montante della tassa prevista dal comma 1), n. 2, lettera b, quando questa ultima tassa diviene esigibile per il detto Stato.

Articolo 16

1) Le tasse per gli Stati contraenti, previste dall'articolo 15, comma 1), n. 2, sono riscosse dall'Ufficio internazionale che, ogni anno, le versa agli Stati contraenti designati dal depositante.

2) *a.* Ogni Stato contraente può dichiarare all'Ufficio internazionale che rinuncia a percepire le tasse suppletive, previste dall'articolo 15, comma 1), n. 2, lettera *a*, concernenti i depositi internazionali per i quali altri Stati contraenti, che hanno fatto la stessa rinuncia, sono ritenuti Stati d'origine.

b. Esso può fare le stesse rinunce per quanto riguarda il deposito internazionale per il quale è ritenuto Stato d'origine.

Articolo 17

Il regolamento di esecuzione fissa i particolari di applicazione del presente Accordo e specialmente:

1. le lingue e il numero di esemplari nei quali la domanda di deposito deve essere fatta, come pure le indicazioni richieste nella stessa;
2. l'ammontare, le date di scadenza, i modi di pagamento delle tasse destinate all'Ufficio internazionale e agli Stati, comprese le limitazioni imposte alla tassa prevista per gli Stati contraenti che procedono a un esame della novità;
3. il numero, il formato e altre caratteristiche delle fotografie o rappresentazioni grafiche di ciascuno dei disegni o modelli depositati;
4. la lunghezza della descrizione di elementi caratteristici del disegno o modello;
5. i limiti e le condizioni alle quali esemplari o bozzetti degli oggetti, in cui è incorporato il disegno o modello, possono essere uniti alla domanda;
6. il numero di disegni o modelli che possono essere compresi in un deposito multiplo e altre disposizioni che regolano i depositi multipli;
7. qualsiasi questione riguardante la pubblicazione e la distribuzione del Bollettino periodico, previsto dall'articolo 6, comma 3), lettera *a*, compreso il numero di esemplari del Bollettino, che sono inviati gratuitamente alle Amministrazioni nazionali, come pure il numero di esemplari che possono essere venduti a prezzo ridotto a queste Amministrazioni;
8. la procedura di notificazione, da parte degli Stati contraenti, delle decisioni di rifiuto, previste dall'articolo 8, comma 1), come pure la procedura riguardante la comunicazione e la pubblicazione di tali decisioni a cura dell'Ufficio internazionale;
9. le condizioni nelle quali devono essere effettuate, dall'Ufficio internazionale, la registrazione e la pubblicazione dei cambiamenti riguardanti la proprietà di un disegno o modello, previste dall'articolo 12, comma 1), come pure le rinunce previste dall'articolo 13;
10. la destinazione da darsi ai documenti e agli oggetti relativi a depositi non più suscettivi di rinnovo.

Articolo 18

Le disposizioni del presente Accordo non impediscono di rivendicare l'applicazione di più ampie disposizioni, che venissero emanate dalla legislazione nazionale di uno Stato contraente né pregiudicano in alcun modo la protezione accordata alle opere d'arte e a quelle di arte applicata da trattati e convenzioni internazionali sul diritto d'autore.

Articolo 19

Le tasse dell'Ufficio internazionale, pagate per i servizi previsti dal presente accordo, devono essere stabilite in maniera:

a. che il loro ricavo copra tutte le spese del servizio internazionale dei disegni o modelli, come pure tutte quelle che conseguono dalla preparazione e dall'attuazione delle riunioni sia del Comitato internazionale dei disegni o modelli sia delle Conferenze di revisione del presente Accordo;

b. che esse permettano il mantenimento del fondo di riserva previsto dall'articolo 20.

Articolo 20

1) È costituito un fondo di riserva per l'ammontare di 250 000 franchi svizzeri. Esso può essere modificato dal Comitato internazionale dei disegni o modelli previsto dal seguente articolo 21.

2) Il fondo di riserva è costituito dall'eccedenza dei proventi del Servizio internazionale dei disegni o modelli.

3) *a.* Tuttavia, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il fondo di riserva viene costituito dal versamento, da parte di ciascuno Stato, di una quota unica, calcolata per ciascuno di essi in funzione del numero di unità corrispondenti alla classe alla quale esso appartiene, in base all'articolo 13, comma 8) della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

b. Gli Stati, che diverranno parte del presente Accordo, dopo la sua entrata in vigore, dovranno ugualmente versare una quota unica. Questa sarà calcolata secondo i principi enunciati al comma suddetto, dimodoché tutti gli Stati, indipendentemente dalla data della loro entrata nell'Accordo, paghino lo stesso contributo per unità.

4) Nel caso che l'ammontare del fondo di riserva oltrepassasse il limite previsto, il soprappiù sarà periodicamente distribuito tra gli Stati contraenti in proporzione alla quota unica versata da ciascuno di essi, fino alla concorrenza dell'ammontare di tale quota.

5) Quando le quote uniche siano state integralmente rimborsate, il Comitato internazionale dei disegni o modelli può decidere che non sarà

più richiesta la quota unica agli Stati che, successivamente, diverranno parte dell'Accordo.

Articolo 21

1) È costituito un Comitato internazionale dei disegni o modelli, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati contraenti.

2) Il Comitato ha le seguenti attribuzioni:

1. stabilisce il suo regolamento interno;
2. modifica il regolamento di esecuzione;
3. modifica l'ammontare del fondo di riserva previsto dall'articolo 20;
4. stabilisce la classificazione internazionale dei disegni o modelli;
5. studia i problemi relativi all'applicazione e alla eventuale revisione del presente Accordo;
6. studia tutti gli altri problemi relativi alla protezione internazionale dei disegni o modelli;
7. si pronuncia sui rapporti annuali di gestione dell'Ufficio internazionale, cui dà le direttive generali per l'esercizio delle funzioni che gli sono conferite in base al presente Accordo;
8. stabilisce un rapporto sulle spese preventive dell'Ufficio internazionale, per ciascun triennio.

3) Le decisioni del Comitato sono prese alla maggioranza di 4/5 dei membri votanti presenti o rappresentati, nei casi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 4 del comma 2) e alla maggioranza semplice in tutti gli altri casi. La astensione non è considerata voto.

4) Il Comitato è convocato dal Direttore dell'Ufficio internazionale:

1. almeno una volta ogni tre anni;
2. in qualsiasi momento a domanda di un terzo degli Stati contraenti o, occorrendo a iniziativa del Direttore dell'Ufficio internazionale o del Governo della Confederazione Svizzera.

5) Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri del Comitato sono a carico dei loro rispettivi Governi.

Articolo 22

1) Il Regolamento può essere emendato dal Comitato in base all'articolo 21, comma 2), n. 2, o mediante la procedura scritta prevista dal comma 2) suddetto.

2) In caso di ricorso alla procedura scritta, gli emendamenti sono proposti dal Direttore dell'Ufficio internazionale con lettera circolare di-

retta a tutti gli Stati contraenti. Gli emendamenti sono considerati come approvati se, nel termine di un anno dalla loro comunicazione, nessun Stato contraente ha fatto conoscere la sua opposizione.

Articolo 23

- 1) Il presente Accordo resta aperto alla firma fino al 31 dicembre 1961.
- 2) Esso sarà ratificato e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Governo dei Paesi Bassi.

Articolo 24

1) Gli Stati membri dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale, che non avranno firmato il presente Accordo saranno ammessi ad aderirvi.

2) Questa adesione sarà notificata per via diplomatica al Governo della Confederazione Svizzera e da questo ai Governi di tutti gli Stati contraenti.

Articolo 25

1) Ogni Stato contraente si obbliga ad assicurare la protezione dei disegni o modelli industriali e a prendere, in conformità della sua Costituzione, i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione di questo Accordo.

2) Al momento del deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione, uno Stato contraente deve essere in grado, in conformità della sua legislazione nazionale, di attuare le disposizioni del presente Accordo.

Articolo 26

1) Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo l'invio agli Stati contraenti, da parte del Governo della Confederazione Svizzera, della notificazione del deposito di dieci strumenti di ratificazione o di adesione, tra cui quelli di almeno quattro Stati che, alla data del presente Accordo, non fanno parte né dell'Accordo del 1925 né di quello del 1934.

2) In seguito, il deposito degli strumenti di ratificazione e di adesione dovrà essere notificato agli Stati contraenti dal Governo della Confederazione Svizzera; queste ratificazioni e adesioni produrranno i loro effetti un mese dopo l'invio di questa notificazione, a meno che, in caso di adesione, una data posteriore non sia stata indicata nello strumento di adesione.

Articolo 27

Ogni Stato contraente può, in qualsiasi momento, notificare al Governo della Confederazione Svizzera che il presente Accordo è applicabile a tutti o a parte dei territori per i quali esso provvede alle relazioni internazionali. Il Governo della Confederazione Svizzera ne informa tutti gli Stati contraenti e l'Accordo si applica ugualmente ai territori, indicati nella notificazione, un mese dopo l'invio della comunicazione fatta dal Governo della Confederazione Svizzera agli Stati contraenti, a meno che una data successiva non sia stata indicata nella notificazione.

Articolo 28

1) Ogni Stato contraente ha la facoltà di denunciare il presente Accordo a suo nome e a nome di tutti o di parte dei territori, oggetto della notificazione prevista dall'articolo 27, mediante una notificazione diretta al Governo della Confederazione Svizzera. Questa denuncia produce i suoi effetti un anno dopo il ricevimento della notificazione da parte del Governo della Confederazione Svizzera.

2) La denuncia del presente Accordo da parte di uno Stato contraente non lo esime dalle obbligazioni che esso ha contratto riguardo ai disegni o modelli, oggetto della registrazione internazionale, prima della data in cui la denuncia diviene effettiva.

Articolo 29

1) Il presente Accordo sarà sottoposto a revisioni periodiche allo scopo d'introdurvi i miglioramenti idonei a perfezionare la protezione derivante dal deposito internazionale dei disegni o modelli.

2) Le Conferenze di revisione saranno convocate a domanda del Comitato internazionale dei disegni o modelli o della metà almeno degli Stati contraenti.

Articolo 30

1) Più Stati contraenti possono, in qualsiasi momento, notificare al Governo della Confederazione Svizzera che, nelle condizioni precisate in questa notificazione:

1. un'amministrazione comune si sostituirà all'Amministrazione nazionale di ciascuno di essi;
2. che essi devono essere considerati come un solo Stato per l'applicazione degli articoli da 2 a 17 del presente Accordo.

2) Questa notificazione avrà effetto solo sei mesi dopo la data della comunicazione, che ne sarà data dal Governo della Confederazione Svizzera agli altri Stati contraenti.

Articolo 31

1) Solo il presente Accordo vincola, nelle loro reciproche relazioni, gli Stati che fanno parte contemporaneamente del presente Accordo e dell'Accordo del 1925 o di quello del 1934. Tuttavia, i detti Stati saranno tenuti, nelle loro relazioni reciproche, ad applicare le disposizioni dell'Accordo del 1925 o quelle dell'Accordo del 1934, secondo il caso, ai disegni o modelli depositati nell'Ufficio internazionale anteriormente alla data alla quale il presente Accordo li vincola nelle loro reciproche relazioni.

2) *a.* Ogni Stato, che fa parte contemporaneamente del presente Accordo e di quello del 1925, è tenuto a uniformarsi alle disposizioni dell'Accordo del 1925 nelle sue relazioni con gli Stati che fanno parte del solo Accordo del 1925, salvo che detto Stato non abbia denunciato l'Accordo del 1925.

b. Ogni Stato che fa parte contemporaneamente del presente Accordo e di quello del 1934 è tenuto a uniformarsi alle disposizioni dell'Accordo del 1934, nelle sue relazioni con gli Stati che fanno parte solamente di quest'ultimo, salvo che detto Stato non l'abbia denunciato.

3) Gli Stati, che fanno parte solamente del presente Accordo, non hanno alcun obbligo verso gli Stati, che fanno parte dell'Accordo del 1925 o di quello del 1934, senza nello stesso tempo far parte del presente Accordo.

Articolo 32

1) La firma e la ratifica del presente Accordo da parte di uno Stato membro, alla data di questo Accordo, di quello del 1925 o di quello del 1934, come pure l'adesione al presente Accordo di un tale Stato saranno considerati come firma e ratificazione del Protocollo annesso al presente Accordo, o adesione al detto Protocollo, a meno che questo Stato non abbia fatta una dichiarazione espressa in senso contrario, al momento della firma e del deposito del suo strumento d'adesione.

2) Ogni Stato contraente, che ha fatto la dichiarazione prevista al comma 1) e qualsiasi altro Stato contraente che non faccia parte dell'Accordo del 1925, o di quello del 1934, può firmare il Protocollo annesso al presente Accordo o aderirvi. Al momento della firma o del deposito dello strumento di adesione, esso può dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni dei commi 2) *a* o 2) *b* del Protocollo; in tal caso, gli altri Stati che fanno parte del Protocollo non sono tenuti ad applicare, nelle loro relazioni con gli Stati che hanno fatto uso di questa facoltà, la disposizione che ha fatto oggetto di questa dichiarazione. Le disposizioni degli articoli da 23 a 28 si applicano per analogia.

Articolo 33

Il presente Atto sarà firmato in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi. Una copia certificata sarà inviata da quest'ultimo al Governo di ciascuno degli Stati che avranno firmato il presente Accordo o che vi avranno aderito.

PROTOCOLLO

Gli Stati che fanno parte del presente Protocollo hanno convenuto quanto segue:

1) Le disposizioni del presente Protocollo si applicano ai disegni o modelli, oggetto del deposito internazionale, per i quali uno degli Stati che fanno parte del presente Protocollo è ritenuto Stato di origine.

2) Per quanto riguarda i disegni o modelli previsti dal comma 1) di cui sopra:

a. la durata della protezione accordata dagli Stati, che fanno parte del presente Protocollo, ai disegni o modelli, previsti dal comma 1) di cui sopra, non può essere inferiore a quindici anni, decorrenti dalla data prevista dall'articolo 11, comma 1), *a* o *b*, secondo il caso;

b. l'apposizione di una menzione di riserva sugli oggetti, nei quali sono incorporati i disegni o modelli, o sulle etichette di cui sono forniti questi oggetti, non può in alcun caso essere richiesta dagli Stati che fanno parte del presente Protocollo, sia per l'esercizio, sul loro territorio, dei diritti derivanti dal deposito internazionale, sia per qualsiasi altra finalità.

III

Atto aggiuntivo di Monaco del 18 novembre 1961 ¹

Articolo 1

1) Oltre le tasse istituite dall'articolo 15 dell'Accordo dell'Aia, riveduto a Londra, tasse aggiuntive sono percepite per le operazioni seguenti:

1. per il deposito di un solo disegno o modello e per il primo periodo di cinque anni: 20 franchi svizzeri;
2. per il deposito di un solo disegno o modello, alla scadenza del primo periodo e per la durata del secondo periodo di dieci anni: 40 franchi svizzeri;
3. per un deposito multiplo e per il primo periodo di cinque anni: 50 franchi svizzeri;
4. per un deposito multiplo, alla scadenza del primo periodo e per la durata del secondo periodo di dieci anni: 200 franchi svizzeri.

2) Se le tasse previste dai numeri 2 e 4 dell'articolo 15 dell'Accordo dell'Aia, riveduto a Londra, sono state pagate dopo la data del presente Atto, ma prima della sua entrata in vigore — essendo questa determinata per ciascuno Stato in conformità delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 2) e 3) — allorché il primo periodo di protezione scade dopo tale entrata in vigore, il depositante deve pagare la tassa aggiuntiva di prolungamento prevista dai numeri 2 e 4 del paragrafo 1) del presente articolo. Al momento dell'entrata in vigore del presente Atto, l'Ufficio internazionale avvisa i depositanti interessati che essi devono pagare la tassa aggiuntiva nel termine di mesi sei decorrenti dalla data nella quale avranno ricevuto tale avviso. Se il pagamento non è effettuato in questo termine, il prolungamento è annullato e la sua annotazione è cancellata dal registro. In tal caso, la tassa di prolungamento, precedentemente pagata, è restituita.

¹ La presente traduzione italiana è quella pubblicata nella Raccolta ufficiale svizzera delle leggi, annata 1962.

Articolo 2

Tasse aggiuntive di 20 franchi svizzeri e di 10 franchi svizzeri sono anche percepite per qualsiasi altra operazione prevista dall'Accordo dell'Aia, riveduto a Londra, e per la quale il Regolamento di esecuzione di detto Accordo prevede una tassa di franchi svizzeri 5 o di franchi svizzeri 2,50.

Articolo 3

1) Le tasse previste dagli articoli 1 e 2 del presente Atto possono essere modificate, su proposta dell'Ufficio internazionale o del Governo Svizzero, secondo la seguente procedura:

2) Le proposte sono comunicate alle Amministrazioni degli Stati partecipanti al presente Atto, che fanno conoscere il loro parere all'Ufficio internazionale nel termine di mesi sei. Se, dopo tale termine, una modificazione delle tasse è approvata dalla maggioranza delle predette Amministrazioni senza che si siano verificate opposizioni, questa modificazione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dell'invio della notificazione, da parte dell'Ufficio internazionale, alle Amministrazioni predette.

Articolo 4

1) Con l'eccedenza dei proventi derivanti dall'applicazione delle tasse aggiuntive è costituito un fondo di riserva, il cui ammontare non superi 50 000 franchi svizzeri.

2) Quando il fondo di riserva ha raggiunto tale ammontare, le eventuali eccedenze di proventi sono distribuite agli Stati partecipanti al presente Atto proporzionalmente al numero dei depositi di disegni o modelli, eseguiti dai loro cittadini o dalle altre persone indicate dall'articolo 1 dell'Accordo dell'Aia, riveduto a Londra.

Articolo 5

L'Ufficio internazionale terrà conti separati per i Paesi che fanno parte del presente Atto e per quelli che faranno parte solamente dell'Accordo dell'Aia, riveduto a Londra, fino a quando tutti i Paesi membri dell'Unione costituita dall'Accordo dell'Aia, riveduto a Londra, non faranno parte del presente Atto o dell'Accordo dell'Aia del 28 novembre 1960.

Articolo 6

1) Il presente Atto resta aperto alla firma fino al 31 marzo 1962.

2) Gli Stati che fanno parte dell'Accordo dell'Aia riveduto a Londra, che non avranno firmato il presente Atto saranno ammessi ad aderirvi. Le disposizioni degli articoli 16 e 16 *bis* della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale saranno in tal caso applicabili.

Articolo 7

1) Il presente Atto sarà ratificato e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Governo del Principato di Monaco. Questi depositi saranno da tale Governo notificati al Governo della Confederazione Svizzera, che li notificherà agli Stati contraenti.

2) Il presente Atto entrerà in vigore alla scadenza del termine di un mese, decorrente dalla data dell'invio, da parte del Governo della Confederazione Svizzera, della notificazione del deposito del secondo strumento di ratificazione agli Stati contraenti.

3) Per gli Stati che depositassero lo strumento di ratificazione dopo il deposito di detto secondo strumento, il presente Atto entrerà in vigore alla scadenza del termine di un mese, decorrente dalla data dell'invio, da parte del Governo della Confederazione Svizzera, della notificazione del deposito dello strumento di ratificazione, di cui trattasi, agli Stati contraenti.

Articolo 8

Il presente Atto sarà firmato in un solo esemplare che sarà depositato negli Archivi del Governo del Principato di Monaco. Una copia conforme autenticata sarà da quest'ultimo inviata a ciascuno dei Paesi dell'Unione dell'Aia.

IV

Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967¹ complementare all'Accordo dell'Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali

Del 6 novembre 1925, riveduto a Londra il 2 giugno 1934
e all'Aia il 28 novembre 1960 e completato dall'Atto aggiuntivo di Monaco
il 18 novembre 1961

Articolo 1

[Definizioni]

Ai sensi del presente Atto complementare, si deve intendere per:

«Atto del 1934», l'Atto firmato a Londra il 2 giugno 1934 dell'Accordo dell'Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali;

«Atto del 1960», l'Atto firmato all'Aia il 28 novembre 1960 dell'Accordo dell'Aia per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali;

«Atto aggiuntivo del 1961», l'Atto firmato a Monaco il 18 novembre 1961, aggiuntivo all'Atto del 1934;

«Organizzazione», l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale;

«Ufficio Internazionale», l'Ufficio internazionale della proprietà intellettuale;

«Direttore generale», il Direttore generale dell'Organizzazione;

«Unione particolare», l'Unione dell'Aia, istituita dall'Accordo dell'Aia del 6 novembre 1925 per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, e confermata dagli Atti del 1934 e del 1960, dall'Atto aggiuntivo del 1961 e dal presente Atto complementare.

¹ La presente traduzione italiana è stata allestita congiuntamente dalle competenti Amministrazioni d'Italia e di Svizzera d'intesa con i BIRPI.

Articolo 2

[Assemblea]

- 1) *a.* L'Unione particolare ha un'Assemblea composta dei Paesi che hanno ratificato il presente Atto o vi hanno aderito.
- b.* Il Governo di ogni Paese è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti.
- c.* Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata.
- 2) *a.* L'Assemblea:
- i) tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione particolare e l'applicazione del suo Accordo;
 - ii) impartisce all'Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione, tenuto debito conto delle osservazioni dei Paesi dell'Unione particolare che non hanno ratificato il presente Atto o non vi hanno aderito;
 - iii) modifica il regolamento d'esecuzione e stabilisce l'ammontare delle tasse per il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali;
 - iv) esamina e approva le relazioni e le attività del Direttore generale relative all'Unione particolare e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell'Unione particolare;
 - v) stabilisce il programma, adotta il bilancio preventivo triennale dell'Unione particolare e ne approva i conti di chiusura.
 - vi) adotta il regolamento finanziario dell'Unione particolare;
 - vii) crea i comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione particolare;
 - viii) decide quali Paesi non membri dell'Unione particolare, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle sue riunioni come osservatori;
 - ix) adotta le modificazioni degli articoli 2 a 5;
 - x) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione particolare;
 - xi) svolge qualsiasi altro compito che il presente Atto complementare comporta.
- b.* L'assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrare dall'Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
- 3) *a.* Ciascun Paese membro dell'Assemblea dispone di un voto.
- b.* La metà dei Paesi membri dell'Assemblea costituisce il quorum.

c. Nonostante le disposizioni del comma *b*, qualora il numero dei Paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla metà, ma uguale o superiore a un terzo dei Paesi membri dell'Assemblea, questa può deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: L'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai Paesi membri dell'Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei Paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purchè nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria.

d. Riservate le disposizioni dell'articolo 5.2, l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

e. L'astensione non è considerata voto.

f. Un delegato può rappresentare un solo Paese e votare soltanto a nome di esso.

g. I Paesi dell'Unione particolare che non sono membri dell'Assemblea sono ammessi alle riunioni come osservatori.

4) a. L'Assemblea si riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione.

b. L'Assemblea è convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta d'un quarto dei Paesi membri dell'Assemblea.

c. L'ordine del giorno di ogni sessione è predisposto dal Direttore generale.

5) L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.

Articolo 3

[Ufficio internazionale]

1) a. I compiti relativi al deposito internazionale dei disegni e modelli industriali e gli altri compiti amministrativi spettanti all'Unione particolare sono svolti dall'Ufficio internazionale.

b. L'Ufficio internazionale, in particolare, prepara le riunioni e funge da segreteria dell'Assemblea come pure dei comitati di esperti e gruppi di lavoro da essa creati.

c. Il Direttore generale è il più alto funzionario dell'Unione particolare e la rappresenta.

2) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro da essa creato. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d'ufficio, segretario di questi organi.

3) *a.* L'Ufficio internazionale prepara, seguendo le direttive dell'Assemblea, le conferenze di revisione delle disposizioni dell'Accordo.

b. L'Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.

c. Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze.

4) L'Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.

Articolo 4

[Finanze]

1) *a.* L'Unione particolare ha un bilancio preventivo.

b. Il bilancio preventivo dell'Unione particolare comprende gli introiti e le spese proprie dell'Unione, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se è il caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell'Organizzazione.

c. Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all'Unione particolare bensì anche a un'altra o ad altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione particolare a tali spese comuni è proporzionale all'interesse che dette spese presentano per essa.

2) Il bilancio dell'Unione particolare è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall'Organizzazione.

3) Il bilancio dell'Unione particolare è finanziato dalle seguenti risorse:

- i) le tasse relative al deposito internazionale e le tasse e somme dovute per gli altri servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare;
- ii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale, concernenti l'Unione particolare, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;
- iii) i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
- iv) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi.

4) *a.* L'ammontare delle tasse di cui all'alinea 3 *i* è stabilito dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale.

b. Questo ammontare è stabilito in modo che gli introiti dell'Unione particolare provenienti dalle tasse e dalle altre risorse permettano almeno di coprire le spese dell'Ufficio internazionale che attengono all'Unione particolare.

c. Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente va ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.

5) Riservate le disposizioni dell'alinea 4 *a*, l'ammontare delle tasse e somme dovute per gli altri servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all'Assemblea.

6) *a.* L'Unione particolare possiede un fondo di cassa, costituito dall'eccesso degli introiti e completato, qualora non basti, da un versamento unico effettuato da ciascun Paese dell'Unione particolare. Se il fondo viene insufficiente, l'Assemblea ne decide l'aumento.

b. L'ammontare del pagamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo versato dal Paese stesso, quale membro dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, al bilancio della medesima per l'anno in cui il fondo di cassa è costituito o l'aumento è deciso.

c. La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

7) *a.* L'accordo di sede concluso con il Paese sul cui territorio l'Organizzazione è stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Paese conceda delle anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Paese e l'Organizzazione.

b. Il Paese contemplato nel comma *a* e l'Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine di quello in cui è stata notificata.

8) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Paesi dell'Unione particolare oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall'Assemblea.

Articolo 5

[*Modificazioni degli articoli 2 a 5*]

1) Proposte di modificazione del presente Atto complementare possono essere presentate da ciascun Paese membro dell'Assemblea o dal Direttore generale. Quest'ultimo comunica le proposte ai Paesi membri dell'Assemblea almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame della medesima.

2) Qualsiasi modificazione contemplata nell'alinea 1 va adottata dall'Assemblea. La maggioranza richiesta è dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell'articolo 2 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi.

3) Ogni modificazione contemplata nell'alinea 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d'accettazione, effettuate conformemente alle loro regole costituzionali rispettive, da parte di tre quarti dei Paesi che erano membri dell'Assemblea al momento in cui la modificazione è stata adottata. Una modificazione degli articoli in tal modo accettata vincola tutti i Paesi che sono membri dell'Assemblea nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengono membri più tardi.

Articolo 6

[*Modificazioni dell'Atto del 1934 e dell'Atto aggiuntivo del 1961*]

1) *a.* I riferimenti, nell'Atto del 1934, all'«Ufficio internazionale della proprietà industriale a Berna», all'«Ufficio internazionale di Berna» o all'«Ufficio internazionale» vanno intesi come fatti all'Ufficio internazionale indicato nell'articolo 1 del presente Atto complementare.

b. L'articolo 15 dell'Atto del 1934 è abrogato.

c. Qualsiasi modificazione del regolamento d'esecuzione contemplato nell'articolo 20 dell'atto del 1934 va effettuata secondo la procedura prescritta dall'articolo 2.2) *a* iii) e 3) *d.*

d. Nell'articolo 21 dell'Atto del 1934, le parole «riveduta nel 1928» sono sostituite dalle parole «per la protezione delle opere letterarie e artistiche».

e. I riferimenti, nell'articolo 22 dell'Atto del 1934, agli articoli 16, 16 *bis* e 17 *bis* della «Convenzione generale» vanno intesi come fatti a quelle disposizioni dell'Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale che, in quest'ultimo Atto, corrispondono agli articoli 16, 16 *bis* e 17 *bis* degli Atti anteriori della Convenzione di Parigi.

2) *a.* Qualsiasi modificazione delle tasse indicate nell'articolo 3 dell'Atto aggiuntivo del 1961 va effettuata secondo la procedura prescritta dall'articolo 2.2*a.iii* e 3*d.*

b. L'alinea 1) dell'articolo 4 dell'Atto aggiuntivo del 1961, come anche le parole «quando il fondo di riserva ha raggiunto questo ammontare» dell'alinea 2 del predetto articolo, sono abrogati.

c. I riferimenti, nell'articolo 6.2 dell'Atto aggiuntivo del 1961, agli articoli 16 e 16 *bis* della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale vanno intesi come fatti alle disposizioni dell'Atto di Stoccolma di detta Convenzione che, in quest'ultimo Atto, corrispondono agli articoli 16 e 16 *bis* degli Atti anteriori della Convenzione di Parigi.

d. I riferimenti, negli alinea 1 e 3 dell'articolo 7 dell'Atto aggiuntivo del 1961, al Governo della Confederazione Svizzera vanno intesi come fatti al Direttore generale.

Articolo 7

[Modificazioni dell'Atto del 1960]

1) I riferimenti, nell'Atto del 1960, all'«Ufficio dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale» o all'«Ufficio internazionale» vanno intesi come fatti all'Ufficio internazionale indicato nell'articolo 1 del presente Atto complementare.

2) Gli articoli 19, 20, 21 e 22 dell'Atto del 1960 sono abrogati.

3) I riferimenti, nell'atto del 1960, al Governo della Confederazione Svizzera vanno intesi come fatti al Direttore generale.

4) Nell'articolo 29 dell'Atto del 1960, le parole «periodiche» (alinea 1) e «del Comitato internazionale dei disegni o modelli o» (alinea 2) sono soppresse.

Articolo 8

[Ratifica del presente Atto complementare; adesione al medesimo]

1) *a.* I Paesi che, prima del 13 gennaio 1968, hanno ratificato l'Atto del 1934 o l'Atto del 1960 o aderito ad almeno uno di questi Atti, possono firmare e ratificare il presente Atto complementare oppure aderirvi.

b. La ratifica del presente Atto complementare, o l'adesione al medesimo, da parte di un Paese che è vincolato dall'Atto del 1934 ma non dall'Atto aggiuntivo del 1961, implica automaticamente la ratifica dell'Atto aggiuntivo del 1961 o l'adesione ad esso.

2) Gli strumenti di ratifica e d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale.

Articolo 9

[Entrata in vigore del presente Atto complementare]

1) Nei riguardi dei primi cinque Paesi che hanno depositato il loro strumento di ratifica o d'adesione, il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o d'adesione.

2) Nei riguardi di qualsiasi altro Paese, il presente Atto complementare entra in vigore tre mesi dopo la data in cui la sua ratifica o la sua adesione è stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di ratifica o d'adesione. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore, nei riguardi di detto Paese, alla data indicata.

Articolo 10

[Accettazione automatica di alcune disposizioni da parte di taluni Paesi]

1) Con riserva delle disposizioni dell'articolo 8 e dell'alinea seguente, ogni Paese che non abbia ratificato l'Atto del 1934 o non vi abbia aderito sarà vincolato dall'Atto aggiuntivo del 1961 e dagli articoli 1 a 6 del presente Atto complementare a decorrere dalla data in cui prende effetto la sua adesione all'Atto del 1934; tuttavia, se in tale data il presente Atto complementare non è ancora entrato in vigore a' sensi dell'articolo 9.1, detto Paese sarà vincolato dai precitati articoli del presente Atto complementare soltanto a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo a' sensi dell'articolo 9.1.

2) Con riserva delle disposizioni dell'articolo 8 e dell'alinea precedente, ogni Paese che non abbia ratificato l'Atto del 1960 o non vi abbia aderito sarà vincolato dagli articoli 1 a 7 del presente Atto complementare a decorrere dalla data in cui prende effetto la sua ratifica o la sua adesione all'Atto del 1960; tuttavia, se in tale data il presente Atto complementare non è ancora entrato in vigore a' sensi dell'articolo 9.1, detto Paese sarà vincolato dai precitati articoli del presente Atto complementare soltanto a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo a' sensi dell'articolo 9.1.

Articolo 11

[Firma, ecc., del presente Atto complementare]

1) *a.* Il presente Atto complementare è firmato in un solo esemplare in lingua francese e depositato presso il Governo della Svezia.

b. Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle altre lingue che l'Assemblea dovesse indicare.

2) Il presente Atto complementare rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino al 13 gennaio 1968.

3) Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto complementare, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare e al Governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda.

4) Il Direttore generale fa registrare il presente Atto complementare presso la segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

5) Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d'adesione, l'entrata in vigore e qualsiasi altra appropriata notificazione.

Articolo 12

[Clausola transitoria]

Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente all'Ufficio dell'Unione istituita dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale o al suo Direttore.

